



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

Uffici 1 e 3

Registro – Classif:

Allegati:

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in
Docspa/PEC*

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

Commissione europea – DG SANTE

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

e per conoscenza:

IZS delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria del settore avicolo

FNOVI

AMNVI

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III DGISAN

Oggetto: Influenza aviaria – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini, concernente "Sanzioni amministrative";

VISTA l'ordinanza 26 agosto 2005 recante "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", e successive modificazioni;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE”;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della regione Emilia-Romagna a seguito della conferma della positività a un virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7N7 in un allevamento di galline ovaiole da uova da consumo in provincia di Ferrara;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti;

CONSIDERATO che sembrerebbe coinvolta una filiera avicola che opera su diverse regioni a livello nazionale e che pertanto è indispensabile effettuare in tempi brevi un monitoraggio degli allevamenti avicoli industriali di galline ovaiole presenti nelle aree ad elevata densità avicola al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e di verificare la possibile estensione del contagio;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo ed eradicazione in allevamenti a contatto per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, potranno subire modificazioni in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

ACQUISITO il parere dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria;

PRESO ATTO delle determinazioni della riunione tecnica urgente tenutasi a Bologna in data 2 maggio 2016.

DISPONE

1. Misure di controllo

a. Misure di controllo a livello nazionale

In tutti gli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, presenti nelle aree a elevata densità di avicoli (regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) devono essere effettuati i controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni unità produttiva. Tali campioni devono essere distribuiti in modo da interessare tutto il capannone.

Il proprietario e/o il detentore degli animali deve segnalare prontamente ai servizi veterinari casi di mortalità anomala e cali di produzione e di consumo di mangime.

In tali situazioni i servizi veterinari della ASL devono verificare il numero dei soggetti morti all'interno di ogni capannone e conferire all'IZS competente per territorio almeno 15 di questi ultimi distribuiti nei diversi capannoni coinvolti.

In assenza di particolari situazioni di rischio sanitario, i controlli, con le stesse modalità di cui sopra, devono essere ripetuti a distanza di 21 giorni dai precedenti.

Inoltre devono essere sottoposte, con le stesse modalità di cui ai precedenti paragrafi, a visita clinica e prelievi nelle 48 ore precedenti il primo carico, le pollastre di galline ovaiole da uova da consumo dirette ad allevamenti di deposizione e le galline ovaiole da uova da consumo a fine carriera destinate agli impianti di macellazione, nel rispetto delle condizioni di cui al "Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti" previste all'allegato I al presente provvedimento.

b. Divieto di movimentazione di uova da consumo dalla zona di sorveglianza

E' vietato il trasporto di uova da consumo verso centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

In deroga al divieto di cui al presente punto b., la regione, dopo un'attenta valutazione dei livelli di rischio di infezione in accordo con il Ministero della Salute e sentito l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie sede del Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria, può consentire:

- l'invio diretto delle uova da consumo a un impianto di sgusciatura nel rispetto di quanto previsto nell'allegato I.
- l'invio diretto delle uova da consumo a un centro di imballaggio nel rispetto di quanto previsto nell'allegato I.

La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

- Tutte le misure di biosicurezza previste dall'Autorità competente sono applicate.
- Lo stabilimento di destinazione non deve essere annesso a un allevamento di avicoli.
- Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso.
- Gli allevamenti di galline ovaiole di uova da consumo, a cadenza settimanale, devono essere sottoposti ai controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni unità produttiva. Tali campioni devono essere distribuiti in modo da interessare tutto il capannone. Inoltre, deve essere garantito il regolare monitoraggio virologico su almeno 5 soggetti morti.
- Il proprietario e/o il detentore degli animali devono segnalare prontamente ai servizi veterinari della ASL casi di mortalità anomala e cali di produzione e di consumo di mangime. A fronte di tale segnalazione i servizi veterinari della ASL verificano il numero dei morti all'interno di ogni capannone e conferiscono all'IZS competente per territorio almeno 15 soggetti prelevati dai diversi capannoni coinvolti.

c. Misure di biosicurezza

Per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, nella regione Emilia-Romagna e nelle regioni contermini e nelle eventuali regioni coinvolte devono essere garantite misure di biosicurezza.

Inoltre devono essere disposti controlli su:

- la movimentazione di veicoli;

- la raccolta delle uova;
- il trasporto del pollame ai macelli;
- la raccolta delle carcasse destinate alla distruzione;
- gli spostamenti del personale, ivi compresi i veterinari, il personale tecnico, le persone che effettuano la consegna del mangime e di forniture agricole

d. Separazione funzionale

Deve essere garantita una separazione delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra la regione Emilia-Romagna e le altre regioni di cui al punto 1., lettera a.

e. Ulteriori controlli

L'invio al macello di tacchini da carne dal territorio delle regioni di cui al punto 1., lettera a. deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste all'allegato I al presente provvedimento ed è subordinato, a decorrere dal 9 maggio 2016, all'esecuzione, con esito favorevole, di:

1. Ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico;
2. Prelievo, con le modalità riportate nell'allegato II al presente provvedimento, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico; sui campioni di sangue deve essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus sottotipo H5 e H7.

2. Misure da applicare nelle aziende a contatto

Nelle aziende in cui, a causa della loro ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo si sospetti una possibile introduzione del virus dell'influenza aviaria, il servizio veterinario della ASL applica le misure di seguito elencate:

- a) censimento del pollame o specie di altri volatili in cattività;
- b) compilazione di un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda;
- c) effettuazione, a cadenza settimanale, dei controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni unità produttiva. Tali campioni devono essere distribuiti in modo da interessare tutto il capannone. Inoltre, deve essere garantito il regolare monitoraggio virologico di almeno 5 soggetti morti.

In dette aziende devono essere altresì applicate le seguenti misure:

A) il proprietario e/o il detentore degli animali devono segnalare prontamente ai servizi veterinari casi di mortalità anomala e cali di produzione e di consumo di mangime. In tali situazioni i servizi veterinari della ASL devono verificare il numero dei morti all'interno di ogni capannone e conferire all'IZS competente per territorio almeno 15 soggetti distribuiti nei diversi capannoni coinvolti;

B) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta

contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

C) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;

D) non possono entrare, a eccezione del mangime, e uscire dall'azienda senza autorizzazione dell'Autorità competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;

E) è vietata l'uscita dall'azienda di uova da consumo.

In deroga a quanto disposto alla presente lettera E), la regione, dopo un'attenta valutazione dei livelli di rischio di infezione, in accordo con il Ministero della Salute e sentito l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie sede del Centro di Referenza per l'Influenza Aviaria, può consentire:

- l'invio diretto delle uova a un impianto di sgusciatura nel rispetto di quanto previsto nell'allegato I.
- l'invio diretto delle uova da consumo a un centro di imballaggio nel rispetto di quanto previsto nell'allegato I.

La deroga è concessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Tutte le misure di biosicurezza previste dall'Autorità competente sono applicate.
- Lo stabilimento di destinazione non deve essere annesso a un allevamento di avicoli.
- Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso.

F) è vietata l'uscita dall'azienda delle uova da cova se non destinate direttamente all'incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso.

G) la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dal servizio veterinario della ASL e all'autorizzazione dello stesso;

H) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni del servizio veterinario della ASL.

Le misure previste al presente punto 2. continuano ad essere applicate finché il servizio veterinario della ASL non abbia accertato che il sospetto di influenza aviaria nell'azienda è infondato e comunque non prima di quattro settimane dall'inizio dei controlli di cui alla lettera c).

Sulla base dell'indagine epidemiologica il Ministero della Salute, sentito il parere dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale, può applicare le misure di cui all'articolo 11 del D.L.gs n. 9/2010 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame.

3. Misure di biosicurezza

Ai sensi dell'O.M. 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.

In particolare le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dall'ordinanza sopra citata e vietare le pratiche di allevamento, nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabili del procedimento: Dott.ssa Marina Bellucci - Dott. Pierdavide Lecchini
Referente: Dott.ssa Olivia Bessi

Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
2. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
3. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo “AUTOMEZZO DISINFETTATO”.

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, interessate dalla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

a) Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i) almeno cinque volatili malati/morti, laddove ce ne siano; e/o
- ii) perlomeno 20 tamponi tracheali/orofaringei.

Devono essere raccolte le carcasse dei volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.

I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera a) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

b) Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici. I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera b) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove, il numero di volatili in essa presente, sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti.

c) i campioni devono essere distribuiti nei diversi capannoni in numero non inferiore a 5 per capannone. Se i capannoni sono più di 4, verranno controllati i capannoni ritenuti più a rischio o quelli che effettuano per primi il carico degli animali.

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.